



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

**FORNITURA DI STRUTTURE OMBREGGIANTI
E RELATIVA POSA IN OPERA IN PIAZZA URSELLA**

CUP: H34E12000030006

CIG: 9097153823

CAPITOLATO TECNICO

Lignano Sabbiadoro, li 08.02.2022

Il progettista e Responsabile Unico del
Procedimento

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN



AREA TECNICA
DIRIGENTE arch. Paolo Giuseppe LUSIN
Settore: Lavori Pubblici e Patrimonio
orario per il pubblico: lun. merc. e ven. dalle 09:00 alle 13:00 - mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00
tel. 0431 409198 - telefax 0431 409136
mail: lavori.pubblici@lignano.org



1. Prescrizioni tecniche

2. Obblighi dell'aggiudicatario

Allegati

Relazione Illustrativa

Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali

Schema di contratto

Informativa Trattamento Dei Dati Personali Del Servizio

Elaborati Grafici

Tav. 01 Planimetria generale

Tav. 02 Strutture Ombreggianti Tip. A B C

Tav. 03 Strutture Ombreggianti Tip. D E

Tav. 04 Particolari Strutture Ombreggianti

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione delle forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento e così individuato: *Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella*
Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la fornitura e la posa.
3. Sono compresi nell'appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti di progetto allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione della prestazione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Saranno assegnati i codici, ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i:
 - a) il Codice Unico di Progetto (CUP): H34E12000030006 relativo al progetto di riqualificazione di Piazza Ursella nell'ambito del quale si inserisce la fornitura delle strutture ombreggianti.
 - b) il Codice Identificativo di Gara (CIG):9097153823

Art. 2 Caratteristiche E Requisiti Di Carattere Generale

Caratteristiche e requisiti dei materiali

Per quanto riguarda i materiali offerti, l'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia. Tutti i materiali in metallo o plastica riciclati e riciclabili che compongono la fornitura in offerta devono essere conformi ai requisiti richiesti dalla norma; devono inoltre essere garantiti la sicurezza complessiva delle attrezzature (ai sensi del D.Lgs. 21/05/2004 n. 172, in attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti) ed il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" poi modificato dal D.Lgs 56/2017). Tutti gli elementi metallici di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle norme UNI specifiche di riferimento. L'Aggiudicatario dovrà presentare documentazione di conformità specifica in lingua italiana (eventualmente tradotta con allegato l'originale in lingua straniera) per ciascun materiale facente parte delle attrezzature proposte. Si precisa che le certificazioni presentate saranno ritenute valide solamente se emesse da Enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre. Per le attrezzature composte da più elementi sono richieste e considerate valide le certificazioni di rispondenza alla normativa solo se riferite alle attrezzature nella loro composizione globale. Inoltre le Ditte concorrenti dovranno predisporre una scheda contenente la descrizione tecnica dell'attrezzatura proposta e ogni qualsiasi ulteriore elemento tecnico comprovante la corrispondenza a quanto oggetto di certificazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, presso gli Istituti emittenti, la validità delle certificazioni presentate. La Ditta Aggiudicataria potrà allegare oltre a tali certificazioni obbligatorie, ulteriori certificati atti a dimostrare la validità tecnica del manufatto proposto nel suo complesso ed in particolare per i componenti che lo costituiscono. Qualora non vengano presentate le suddette certificazioni o non sia possibile desumere con certezza dalla certificazione presentata la rispondenza di qualsiasi materiale, elemento, struttura o attrezzatura alla normativa UNI di riferimento, questo sarà considerato non a norma e non si procederà con l'affidamento.

Sono inoltre vincolanti le caratteristiche, i requisiti e le normative di riferimento indicate all'art.3 ed oggetto dell'offerta tecnica.

I CAM di riferimento per la fornitura in oggetto in vigore sono:

Acquisto per arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);

I prodotti forniti dovranno essere conformi alle indicazioni e specifiche tecniche ivi indicate.

Requisiti tecnologici e funzionali generali

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a presentare adeguata informazione sulle tecnologie e sui materiali utilizzati, con particolare attenzione alla durabilità ed esplicita indicazione del periodo di garanzia offerto, che non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, e della provenienza geografica dei materiali. In generale i materiali impiegati per la fornitura devono essere resistenti agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni d'uso, agli urti e al vandalismo, nell'insieme e nelle singole parti di cui sono costituiti. Le strutture zincate a caldo dovranno rispettare le norme UNI E14.07.000.0. Dovranno essere ad ogni modo rispettate tutte le leggi, norme, regolamenti ed altre prescrizioni vigenti in materia di calcolo strutturale, sicurezza, movimentazione carichi, norme cui rimanda integralmente il presente Capitolato tecnico. La Ditta Aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica, anche di quelle non espressamente richiamate nel Disciplinare di gara o nel contratto. La Ditta Aggiudicataria, a carico della quale incombe ogni responsabilità civile e penale prevista dalla legge per quanto riguarda gli interventi sia in corso di esecuzione che dopo la loro ultimazione, è tenuta a rispondere di tutti i danni che, per vizio di costruzione o per errata condotta dell'intervento, potessero derivare al luogo, alle persone e cose, per qualunque ragione presenti nell'area in cui si effettua l'intervento o nelle sue adiacenze. A tal fine alla conclusione dell'intervento verrà fornita alla Città apposita dichiarazione rispetto a quanto sopra esposto. Tutti i materiali e le attrezzature richiamate nel presente Capitolato Tecnico dovranno rispondere ai requisiti circa la perdurabilità, facilità manutentiva, possesso di certificazioni, produzione e/o trasporto

caratterizzati da un basso impatto ambientale, valore derivante sia dall'utilizzo di materiali riciclati e/o di basso impatto ambientale in un'ottica generale di G.P.P. (Green Public Procurement) ovvero di rispetto ambientale, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia delle risorse ambientali.

Sono inoltre vincolanti le caratteristiche, i requisiti e le normative di riferimento indicate all'art.3 ed oggetto dell'offerta tecnica.

Art. 3 Requisiti Specifici Della Fornitura

Di seguito il dettaglio della fornitura:

OMB.01

Fornitura e posa in opera di struttura ombreggiante autoportante, con tetto a lamelle orientabili, studiata appositamente per garantire ombreggiamento ed una elevata tenuta contro acqua, con le seguenti caratteristiche e modalità di esecuzione:

Struttura modulare in lega di alluminio estruso (con successivo trattamento anticorrosivo) resistente agli agenti esterni, composta da:

- montanti in profili cavi in alluminio 150x150mm. altezza complessiva compreso travi di 2.90ml. con all'interno pluviali integrati diam. minimo 70mm. compresa portelletta basculante per scarico acqua piovana a terra, copertine di completamento, piastre e nodi di aggancio alle travi;

- fissaggio a terra dei montanti mediante staffa telescopica con regolazione in altezza fino a 5cm, con predisposizione per il passaggio dei pluviali, realizzata in profilo metallico con flangia di ancoraggio al suolo, compreso tasselli di ancoraggio alla pavimentazione (soletta in CA di fondazione della pavimentazione) con aggiunta di chimico strutturale idoneo all'impiego, nel numero, diametro e lunghezza tali da garantire la solidità strutturale del fissaggio secondo i calcoli strutturali;

- travi perimetrali, dimensioni 220x150mm delle lunghezze necessarie a comporre le strutture indicate nelle sottovoci (lunghezza massima 8.20ml. compreso parte a sbalzo di 1.20ml.), con integrata grondaia per lo scolo delle acque meteoriche captate dalle lamelle poste in copertura, comprese, copertine di completamento, piastre e nodi di aggancio alle travi ed ai montanti;

- profili intermedi (se previsti) in elementi cavi in alluminio dimensioni 290x220mm delle lunghezze necessarie a comporre le strutture indicate nelle sottovoci;

La struttura sarà completata da profili, converse, scossaline, copertine, coperchi, tappi e quant'altro al fine di garantirne solidità ed impermeabilità. I collegamenti comprendono staffe inox, nodi di collegamento in elementi estrusi in alluminio verniciato, viti e bulloneria inox, guarnizioni. Fusioni per componenti plastici in nylon misto fibra di vetro. Ogni elemento interno deve essere sottoposto a processo atto a dare protezione dall'aggressione di agenti esterni.

Le dimensioni citate devono intendersi indicative e non strettamente vincolanti, fermo restando l'utilizzo di profili commerciali adatti all'impiego.

All'interno dei profili dovranno essere predisposti idonee canalizzazioni isolate IP55, certificate per il passaggio dell'impianto elettrico di illuminazione a led e per le future predisposizioni per prese di alimentazione e dati, compreso formazioni di scatole, slot, vani tecnici ispezionabili (per trasformatori, alimentatori, driver, centraline ricevitori e scatole di cablaggio, all'interno dei profili, completi di portelle in materiale idoneo per la futura applicazione di prese elettriche dati, audio, video). I motori e le luci sono da 24 Volt. L'impianto elettrico è con cavi armonizzati accettati in tutta la Comunità Europea. Sarà garantita adeguata separazione tra i vani degli impianti elettrici e quelli per il passaggio degli scarichi idrici.

Sarà predisposto adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche captate dalle lamelle mobili, completamente integrato nei profili, con pluviali e grondaie, compreso giunzioni, raccordi, minuteria, accessoristica, sigillature, sistemi di protezione per evitare l'intasamento causati da fogliame e quant'altro, modifiche ed adattamenti e quant'altro necessario al fine di garantire la tenuta del sistema e garantire il perfetto scolo delle acque senza intasamenti.

Verniciatura a polvere poliestere termoindurente delle strutture ombreggianti, ad altissime prestazioni, dello spessore adeguato, colorazioni standard RAL 9010 Bianco o a scelta della DL su campionatura disponibile;

Copertura della struttura realizzata in lamelle in lamiera di alluminio sagomata in modo da garantire la captazione dell'acqua piovana e lo scarico nella gronda integrata nella traversa, orientabili con una rotazione da 0 a 140°(max) con numerose posizioni intermedie, dimensione di massima 150mm. passo lame 200mm., delle lunghezze necessarie a comporre le strutture indicate nelle sottovoci, con movimentazione garantita da motore o manualmente secondo le sottovoci, compreso aste di movimentazione e di comando delle lame, staffe, perni piastre in acciaio inox, accessoristica, organi ed ingranaggi di manovra, accessoristica, minuteria.

Movimentazione manuale delle lame da terra con idonee aste di manovra o in alternativa automazione mediante motore come di seguito indicato, con la possibilità di eventuale sgancio del motore ed utilizzo del comando manuale. Gli elementi a lama chiusa nelle massime dimensioni, non deve subire deformazioni permanenti.

Le dimensioni citate devono intendersi indicative e non strettamente vincolanti, fermo restando l'utilizzo di profili brevettati adatti all'impiego.

Verniciatura dell'insieme con le stesse caratteristiche della struttura portante.

Automazione della rotazione delle lamelle, (se prevista nelle sottovoci) ottenuta mediante motore con marchiatura CE.

Il motore sarà posto su vano tecnico ispezionabile, attivabile tramite comando elettronico per orientamento lamelle con telecomando.

A completamento dell'automazione si prevede la fornitura e posa in opera dei seguenti sensori:

- Sensore pioggia per chiusura automatica delle lame.
- Sensore vento.
- Sensore temperatura che interviene qualora ci sia il pericolo di formazione di ghiaccio.
- Sensore neve.

Compreso centraline con collegamenti elettrici necessari, cassette, innesti, predisposizioni con grado di impermeabilizzazione adatto all'ambiente esterno, telecomando;

Numero di motori adeguato agli schemi di progetto in base alle campate.

Illuminazione della struttura mediante striscia a led posta lungo la travatura perimetrale, all'interno di profilo in alluminio, colore luce 3000K. Compreso collegamenti elettrici, cablaggi e rifasaggi, dal punto luce fino al pozzetto posto ai piedi della struttura, trasformatori, alimentatori e driver integrati nei montanti, telecomando. Impianto in classe II.

Il nastro sarà posizionato all'interno della trave posta lungo il perimetro dell'edificio, diviso in più parti secondo le campate dalla struttura ombreggiante.

Predisposizioni della struttura per futura installazione di tende oscuranti e pareti vetrate, compreso slot, alloggiamenti, chiusure provvisorie, tappi e copertine.

Caratteristiche tecniche delle strutture ombreggianti:

- Resistenza al vento secondo la UNI EN 13561 – UNI EN 1932 in Classe adeguata;
- Tenuta all'acqua testata e certificata;
- Resistenza alla massima azione sismica per l'area di installazione, verificata da uno studio d'ingegneria abilitato;
- Sovraccarico massimo ammissibile minimo 600 Kg/mq;
- Rumore del movimento adeguato;
- Garanzia adeguata all'impiego;

Conformità del prodotto alla seguente Normativa di riferimento:

- Il prodotto è conforme alle norme D.M. Infrastrutture: NTC del 17/01/2018 - UNI ENV 1991-2-4:1997; Eurocodice 1 – Basi di calcolo e azioni sulle strutture. Parte 2-4: Azioni sulle strutture – Azioni del vento; Eurocodice 9 - Strutture di alluminio UNI ENV 1999-1-1:2002; Eurocodice 9 – Progettazione delle strutture di alluminio. Parte 1-1: Regole generali – Regole generali e regole per gli edifici.
- Il prodotto è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva Macchine 2006/42/CE, 2014/30/EC alla direttiva 2004/108/CE alle NT EN 60335-1 EN 60335-2-97 e EN 14501 per le lame frangisole;
- Norme tecniche Impianti elettrici: EU Regulation No. 305/11, EN 60335-1 - EN 60335-2-97 EN 13561 EN 60335-1 - EN 60335-2-97 EN 13561; EN 62031 safety specification led lighting;
- Marchiatura CE European Conformity in base a quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 13561-CPR 305/11;
- Collaudo in azienda della pergola, controllandone la conformità al progetto, il funzionamento e la qualità delle parti elettriche, meccaniche ed elettroniche;
- Sistema di produzione certificato (ISO 9001, OHSAS 18001).

Oneri compresi:

- trasporto in sito del materiale compreso, carico, scarico, imballaggi compreso carburanti, lubrificanti e spese generali;
- fornitura di tutto il materiale necessario per comporre le strutture ombreggianti e parti accessorie, proveniente da un unico costruttore accreditato, e da centri di trasformazioni autorizzati, impiegando strutture commerciali standard (modificate in lunghezza per raggiungere le dimensioni e conformazioni di progetto) appartenenti a tipologie in commercio, o sistemi brevettati. Schemi di montaggio brevettati, certificati, conformi alle normative in vigore;
- imballo del materiale idoneo, con involucro in film di Nylon a bolle e con sagome di polistirolo all'interno di scatole in cartone a doppia onda con angoli rinforzati per proteggerla e bloccare le parti durante il trasporto;
- preassemblaggio delle strutture, da realizzarsi in sede, da operatori specializzati. I profili portanti perimetrali sono già assemblati e completi di gronde e di sigillatura con l'utilizzo di esclusive guarnizioni adesive già preinstallate. Le lame sono premontate e verificate, con controllo dimensionale e programmazione del corretto funzionamento della centrale. I sistemi di illuminazione integrati saranno premontati e cablati sulla struttura. I telecomandi vengono forniti della completa programmazione. Tutto il cablaggio è preparato e premontato nelle zone in cui non è previsto il passaggio di acqua. Taratura dei motori a fine corsa e sintonizzare tutte le funzioni dei telecomandi.
- assemblaggio delle strutture secondo le prescrizioni del costruttore, seguendo il libretto di installazione, mediante l'impiego di manodopera specializzata abilitata, formata ed autorizzata dal costruttore, compreso

- formazione degli schemi di posa indicati in progetto, fissaggi a terra, minuterie, accessoristica, dispositivi di fissaggio, assistenze edili da idraulico e da elettricista, prove collaudi, tarature;
- utilizzo di mezzi d'opera, sistemi di sollevamento adatti all'uso ed attrezzature necessarie idonee all'impiego;
 - utilizzo di trabattelli, ponti di lavoro, apparecchi di sollevamento, scale ed approntamenti necessari non direttamente compensati con gli oneri di sicurezza;
 - pulizia del cantiere a lavorazioni ultimate, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi;
 - tagli, raccordi, ancoraggi, rifiniture, adattamenti, necessari, sigillature, accessoristica e materiali di consumo;
 - eventuale collegamento a terra ed equipotenziale delle masse talliche mediante cavi idonei, morsetti e collegamento ai dispersori di terra predisposti (non compresi nel prezzo);
 - fornitura di schede tecniche, libretti di uso e manutenzione, schemi di montaggio, certificazioni, brevetti, conformità, istruzione al personale dell'amministrazione comunale riguardo caratteristiche e modalità di azionamento;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico predisposto e dell'impianto di illuminazione, con progetto dell'impianto, schemi elettrici, schede tecniche, prove, collaudi, adempimenti e comunicazioni varie e quant'altro necessario secondo la normativa in vigore;
 - deposito strutturale presso i servizi tecnici regionali, compreso elaborazione del progetto strutturale da tecnico abilitato, verifica del sistema di ancoraggio, adempimenti e comunicazioni varie e quant'altro necessario secondo la normativa in vigore, compreso esecuzione di prove di rottura presso i laboratori specializzati, esecuzione di prova a strappo del sistema di fissaggio al suolo, e quant'altro necessario per dare la struttura idonea e collaudabile secondo quanto previsto dalle NTC 17.01.2018;
 - dichiarazione di corretto montaggio della struttura ombreggiante completa di tutte le parti;
 - fornitura di campionature, prove colore e quant'altro necessario per l'accettazione dei materiali da parte della DL;
 - garanzia adeguata delle strutture montate.

Le dimensioni e le caratteristiche tecniche citate nelle presenti voce, sono vincolanti in termini di prestazioni minime e non vincolanti in termini strettamente dimensionali. Sono consentiti lievi scostamenti in base ai sistemi brevettati proposti dal fornitore.

La presente lavorazione è compensata a corpo secondo la seguenti sottovoci.

OMB.01.A

Dimensione esterne 10.95x4.95ml.

Forma rettangolare, a tre campate, con sbalzo di 1.2ml.

Sup. complessiva 54.20mq.

N°8 montanti

Altezza complessiva da piano di calpestio 2.90ml.

Movimentazione manuale delle lamelle

Nastro a led L=10.95ml. in 3 barre.

Valutazione A Corpo

n°4 elementi.

OMB.01.B

Dimensione esterne 14.55x4.95ml.

Forma rettangolare, a quattro campate, con sbalzo di 1.2ml.

Sup. complessiva 72.02mq.

N°10 montanti

Altezza complessiva da piano di calpestio 2.90ml.

Movimentazione manuale delle lamelle

Nastro a led L=14.55ml. in 4 barre

Valutazione A Corpo

n°2 elementi.

OMB.01.C

Dimensione esterne 18.15x4.95ml.

Forma rettangolare, a cinque campate, con sbalzo di 1.2ml.

Sup. complessiva 89.85mq.

N°12 montanti

Altezza complessiva da piano di calpestio 2.90ml.

Movimentazione manuale delle lamelle

Nastro a led L=18.15ml. in 5 barre

Valutazione A Corpo

n°4 elementi.

OMB.01.D

Dimensione esterne 11.85x8.20ml.

Forma rettangolare, a tre campate, con sbalzo di 1.2ml. e profilo intermedio L=11.85ml.

Sup. complessiva 97.17mq.

N°8 montanti

Altezza complessiva da piano di calpestio 2.90ml.

Movimentazione delle lamelle con sistema motorizzato, completo di sensori

Nastro a led L=11.85ml. in 3 barre

Valutazione A Corpo

n°3 elementi.

OMB.01.E

Dimensione esterne 10.95x8.20ml.

Forma rettangolare, a tre campate, con sbalzo di 1.2ml. e profilo intermedio L=10.95ml.

Sup. complessiva 89.79mq.

N°8 montanti

Altezza complessiva da piano di calpestio 2.90ml.

Movimentazione delle lamelle con sistema motorizzato, completo di sensori

Nastro a led L=10.95ml. in 3 barre

Valutazione A Corpo

n°1 elementi.

Art. 4 Schede Tecniche e Campioni

In fase di presentazione dell'offerta è necessario presentare le schede tecniche dei beni offerti, comprensive, in particolare, degli elementi strutturali completi di configurazioni strutturali, delle tipologie dei profili strutturali, delle tipologie di alette mobili, dei sistemi di movimentazione e automazione, dei sistemi di captazione e scarico delle acque meteoriche, della verniciatura e cicli di protezione delle strutture, dei sistemi di predisposizione per future alimentazioni elettriche/dati/audio, del sistema di illuminazione a led, dei sistemi di ancoraggio al suolo, delle modalità di manutenzione degli elementi.

Una relazione tecnica della fornitura e posa delle strutture ombreggianti offerte, contenete una proposta tecnico-organizzativa che illustri, i punti oggetto dei criteri e subcriteri di valutazione, completa di con rendering finale

Dovrà essere consegnato a corredo delle Schede Tecniche, secondo le modalità previste al punto 16.1 del Disciplinare di Gara, un campione di lamella mobile di copertura (sezione della lunghezza massima di 300 mm), al fine di aiutare la commissione aggiudicatrice nel vagliare l'idoneità tecnica del prodotto.

Il campione dovrà riportare una targhetta metallica o adesiva, con la denominazione del concorrente, la dizione "Gara per la fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella".

Art. 1 Ammontare dell'appalto

1. Il prezzo della fornitura e della posa in opera e messa in esercizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. La fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata, a seguito della sottoscrizione del contratto o dell'esecutività della consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, entro **60 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di effettiva ordinazione, salvo riduzione del predetto termine indicato dall'aggiudicatario in fase di gara.

3. L'importo dell'appalto posto a base di gara e definito come segue:

A) Importo soggetti a ribasso:

€. 502.992,52

B) Importo non soggetto a ribasso:

oneri per la sicurezza **€.8.100,00**

Totale € 511.092,52

L'importo contrattuale e costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo per l'esecuzione della fornitura con posa in opera offerto dall'aggiudicatario in sede di gara (desunto dal ribasso d'asta);

b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara (punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008).

In base all'art.23 comma 16 del codice il costo della manodopera ammonta ad **€ 18.198,95** mentre il costo della sicurezza interna aziendale presunto ammonta ad **€.3 017,96** pari al 0.60% dell'importo.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 2 Lista delle forniture con posa in opera

La lista delle forniture con posa in opera allegata all'offerta economica, ha l'effetto di stabilire i prezzi unitari che concorrono alla formulazione del ribasso offerto sull'importo a base d'asta.

Ove si riscontrino errori di calcolo nella formulazione delle lista delle forniture, verrà considerato valido ed immutabile il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, indicato attraverso l'apposita sezione predisposta sulla piattaforma e-Appalti FVG (OFFERTA ECONOMICA); in tale caso si procederà alla rimodulazione dei prezzi unitari, corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Le forniture sono comprensive delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali : ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi e ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc..) nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento.

c) per la posa in opera: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego; le spese di occupazione di suolo pubblico e privato.

Sono inoltre compresi gli oneri per l'approntamento per l'intera durata delle lavorazioni di impianti di cantiere di ogni genere, mezzi di sollevamento, stoccaggi, protezioni ed ogni apprestamento necessario non direttamente compensato con gli oneri di sicurezza; per opere provvisorie e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché le spese per tutte le dotazioni personali previste dalle norme in vigore per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Sono inoltre vincolanti le prestazioni indicate all'art.3 delle Prescrizioni tecniche ed oggetto dell'offerta tecnica.

Art. 3 Disciplina Contrattuale

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i termini previsti nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Qualora la mancata stipulazione sia imputabile all'aggiudicatario, costituisce causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa (atto notarile), con spese per Iscrizione a repertorio, scritturazione, compilazione moduli fiscali, note, accessi anche ai pubblici uffici, indennità, diritti di

protesto, adempimenti di rito, copie, autentiche, attività di volontaria, Giurisdizione, Onorari, imposte a carico dell'aggiudicatario.

Gli elaborati richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 4 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente Capitolato tecnico;

b) tutti gli elaborati progettuali

c) l'offerta economica dell'appaltatore e relativi allegati.

d) l'offerta tecnica dell'appaltatore e relativi allegati;

e) le polizze di garanzia;

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dell'esecuzione del contratto è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato - offerta prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- Codice dei contratti pubblici (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016; Oltre a quanto indicato nell' Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del medesimo DLgs.18 aprile 2016, n. 50.
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
- Legge 11.09.2020 n.120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16.07.2020 n.76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (decreto semplificazioni);
- Articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):
- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);
- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);
- articoli da 215 a 238 (collaudo).
- D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, Decreto Attuativo della L. 123 del 03.08.2007 e successivo D.Lgs 20.08.2009 n.106.
- DPR 24 luglio 1996 n.503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- DM 49/2018 Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dell'esecuzione;
- D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Norme in materia ambientale;
- D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni), come convertito in legge con modifiche dalla L. 120/2020 ed integrato dal D.L. 77/2021 coordinato con la legge

di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- Norme per agevolare l'autonoma mobilità delle persone videolese (ex art. 71 comm 1/bis della L.R. 14/2002).
 - Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 -), in particolare art.31 e art.32.
 - Le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti, delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
 - D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi;
 - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - Tutte le norme tecniche e/o generali non specificamente sopra riportate, ma inerenti all'oggetto di cui al presente appalto, in particolare:
 - NTC 2018, - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 17.01.18;
 - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
 - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche N.T.C ed i testi citati nel presente Capitolato;
 - Disposizioni impartite dalle AUSL;
 - Le norme specifiche citate nella voce di elenco prezzi unitari e nel presente capitolato
 - La legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; F. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; G. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - Le norme del codice civile;
 - Tutte le norme indicate nelle voce art. 0 1 all'art. 3 Requisiti Specifici Della Fornitura delle prescrizioni tecniche.
- L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, interferenze di cavi e condutture, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, a quelle emanate dalle aziende sanitarie locali, vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi);

Art. 6 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'appaltatore, prima della consegna delle strutture ed in tempo utile per essa deve comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante la conclusione dell'allestimento al fine dell'accettazione di cui al presente articolo.
2. Le strutture, una volta installate, dovranno essere collaudati da parte della stazione appaltante (certificato di collaudo) per accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato. L'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
3. Il collaudo consisterà nell'accertamento della rispondenza delle strutture alle caratteristiche contrattuali ed in particolare:
 - All'offerta presentata dall'operatore economico (Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica, Offerta Economica) ed accettata dalla stazione appaltante ed alle sue eventuali varianti concordate;
 - Al presente Capitolato;
4. Oltre ad ogni accertamento che la stazione appaltante riterrà utile eseguire (anche in fase di realizzazione), saranno effettuati i seguenti esami, controlli e prove:
 - Esame delle strutture nel suo complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture;
 - Rilevazione delle misure, dei dati di ingombro;
 - Prova di movimentazione delle parti mobili, arresto e funzionamento in varie condizioni
 - Verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento del complesso; Prova delle attrezzature e degli eventuali optionals installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche contrattuali;
 - La stazione appaltante potrà svolgere in proprio le prove necessarie agli accertamenti richiesti, o richiederne lo svolgimento presso Laboratori di propria fiducia, o infine accettare certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati;
 - Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese necessarie per il collaudo, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il cattivo funzionamento dei mezzi o dei loro sottosistemi. Qualora, in seguito alla prova di collaudo si rendessero necessari, riparazioni o sostituzioni l'aggiudicatario si obbliga ad eseguirle a proprie cura e spese nel più breve tempo possibile;

5. Il collaudo non impegna in alcun modo la stazione appaltante e non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari delle strutture a quanto prescritto e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

6. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

7. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

8. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

9. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

10. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

11. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

12. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

13. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore dichiara implicitamente:

- di aver presa piena e perfetta conoscenza del progetto e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni, e i particolari costruttivi posti a base d'appalto anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita sui luoghi, con particolare riferimento alla tipologia dell'intervento;
- di aver formulato la propria offerta tenendo conto delle quantità desunte dagli elaborati progettuali e dai sopralluoghi in sito, delle proprie attrezzature, alle proprie esigenze e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo d'appalto offerto;
- di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

14. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrispondono per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal progetto fornito dalla Stazione Appaltante e da quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione di esecuzione.

Per eventuali variazioni nei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla Direzione dell'esecuzione, nell'interesse dell'opera, l'impresa non potrà in alcun caso rifiutarsi né potrà accampare diritti di sorta per compensi speciali per alcuna ragione.

Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, nonché, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, le indicazioni contenute o richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati allegati al contratto o da questi richiamati.

Art. 7 Fallimento dell'appaltatore

1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, secondo quanto prescritto dagli articoli 108, 109, 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 8 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Referente", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria,

dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

2. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi di legge; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

3. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi di legge, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

4. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi di legge, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme in vigore.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle NTC 2018, - Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 17.01.18.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalità di monitoraggio la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui al presente CSA, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

5. La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione". L'appaltatore, il progettista, il direttore dell'esecuzione del

contratto, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dell'esecuzione del contratto il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 10 Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 11 Consegna e inizio della prestazione

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Consegna e posa: tutti gli articoli dovranno essere consegnati, debitamente montati e perfettamente funzionanti, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso la sede indicata. Il montaggio e la posa in opera degli articoli dovranno essere effettuati avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tali operazioni siano eseguite a perfetta regola d'arte. Il materiale e le minuterie necessarie per la posa in opera sono a carico della ditta aggiudicataria. Lo scarico dei colli, la movimentazione dei carichi, compreso il sollevamento ai piani, e a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedere con mezzi propri. La movimentazione dei carichi dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, prevedendo l'impiego, per quanto possibile, di attrezzature idonee a limitare la movimentazione manuale dei carichi. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad avvisare i servizi almeno 3 giorni prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale. Ciò al fine di mettere in condizione il servizio di predisporre gli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura. La stessa ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli articoli, all'asportazione del materiale di imballaggio ed al trasporto in apposite discariche degli eventuali rifiuti. Gli imballaggi dovranno essere ritirati e smaltiti subito dopo la consegna/l'ultimazione del montaggio ed i locali dovranno essere lasciati sgomberi e puliti. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel presente Capitolato che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertate. La Ditta dovrà comunque dichiarare che il bene fornito è stato prodotto in conformità al prototipo omologato e sottoposto a prove. Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria apportasse processi lavorativi e produttivi ritenuti migliorativi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare i beni così modificati, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

A seguito dell'avvenuta installazione, per formalizzare la consegna delle strutture alla stazione appaltante, dovrà essere formalizzata una certificazione, redatta in doppio esemplare, datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e dal direttore dell'esecuzione. Alla consegna dovrà essere presente un tecnico specializzato incaricato dall'appaltatore.

Contestualmente alla consegna delle strutture dovranno essere fornite n. 2 copie, in lingua italiana, e rispettivi file in formato Acrobat Reader, della seguente documentazione:

- **Manuale Uso e Manutenzione ordinaria dell'attrezzatura;**
- **Schemi dei circuiti elettrici e d'insieme;**
- **Libretto d'uso e Manutenzione;**
- **Certificazione CE;**

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna delle strutture, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della prestazione.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dell'esecuzione del contratto fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, alle stesse condizioni contrattuali del primo graduato.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore si applica quanto previsto dall'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In base alla Legge 11 settembre 2020, n. 120 vale quanto indicato all'art.8 comma 1 lettera a)..... è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna in via di urgenza, secondo la normativa in vigore, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso la Direzione dell'esecuzione del contratto indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro un termine improrogabile di giorni, specificati nel verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dell'esecuzione del contratto una proposta di programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f) del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'eventuale offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dell'esecuzione del contratto d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dalla normativa in vigore.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna è parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore può chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni, l'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziato convenuto.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna, ad iniziare la prestazione, attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Art. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. La fornitura e posa in opera dovrà essere effettuata, a seguito della sottoscrizione del contratto o dell'esecutività della consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, entro **60 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di effettiva ordinazione, salvo riduzione del predetto termine indicato dall'aggiudicatario in fase di gara.

2. Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inaccessibili le aree oggetto di installazione.

3. La data di avvenuta consegna ed installazione, anche ai fini dell'applicazione della penale, è considerata quella nel luogo di cui al precedente comma 1. Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici.

4. Qualora il ritardo di consegna e di posa in opera e messa in esercizio superi i 30 giorni, la stazione appaltante si riserva il pieno diritto e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti, nonché di risolvere il contratto a maggiori spese del fornitore stesso.

5. L'entità delle penali è applicata previa contestazione scritta avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

6. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva

7. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 Sospensioni ordinate dal direttore dell'esecuzione del contratto

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura, proceda utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì:

- a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura;
- b) lo stato di avanzamento della fornitura rispetto a quanto indicato nel contratto;
- c) le parti della fornitura la cui posa rimane interrotta;
- d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, la posa della fornitura possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri;
- e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione della fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale. Sospensione parziale:

Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura l'esecutore è tenuto a proseguire le parti della fornitura, eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti della fornitura non eseguibili dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensioni totali o parziali della fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

Art. 14 Penali in caso di ritardo

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede. Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto procede all'applicazione di penali. Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Lignano Sabbiadoro del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme alla fornitura.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere la fornitura in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione della fornitura o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni

contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili. La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

1. Ritardo nella consegna Per inosservanza dei termini di consegna, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna dei materiali che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo indicato. Si precisa che, decorso il termine concordato per la consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare la fornitura e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. Carenze qualitative La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative della fornitura e relativa posa in opera rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato tecnico ovvero per difformità tra il campione presentato in sede di gara e la fornitura effettuata ovvero nel caso di inutilizzabilità di elementi della fornitura stessa. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo da parte della Ditta aggiudicataria di sostituzione della merce rifiutata.

Art. 15 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei fissaggi a terra, salvo che siano ordinati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato tecnico;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore nei ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, nè per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 16 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108. comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. subappalto non autorizzato;
- c. ingiustificata sospensione della fornitura;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dal presente capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 17 Contabilizzazione dei lavori

1. La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali in proporzione al lavoro eseguito.
4. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nella parte a corpo, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale proporzionale a quanto eseguito.

Trova altresì applicazione l'art.59 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie d'opera, ancorché non accettati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.

Art. 18 Anticipazione

1. In base dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione, è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza dei lavori ma comunque in subordine alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 19 Pagamenti

Il pagamento della fornitura è effettuato nel seguente modo:

- **30%** - pagamento in acconto, dopo la stipula del contratto, previo deposito di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo;

- **50%** - pagamento in acconto, ovvero 80% nel caso in cui non fosse stato emesso l'acconto di cui al punto precedente, dopo l'avvenuta consegna presso il sito di installazione di tutto il materiale costituente la fornitura in oggetto;
- **20%** - pagamento a saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata. **Il pagamento delle fatture è subordinato:**

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità contenute nel presente capitolato;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità e condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio che è il seguente: **GNSO26**
- numero CIG 9097153823
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate. I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione 43 "*scissione dei pagamenti*". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario. Ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 50/2016, relativo alla ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori:

-le fatture devono essere emesse dalla ditta aggiudicataria per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia **per un importo pari al 99,50% del valore della fornitura eseguita;**

- a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte del Servizio della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere **emessa**, da parte della medesima ditta, **unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati** a garanzia di quanto sopra. Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del verbale di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 20 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale.

Art. 21 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda

l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 22 Cauzione provvisoria

1. Per effetto del DL 76/2020, come modificato dalla L.120/2020 ed integrato dalle misure della L. 108/2021, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tal caso la stazione appaltante indica nel bando/lettera di invito l'ammontare a garanzia dell'offerta pari alla misura massima del 1 per cento del prezzo base. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Tale cauzione provvisoria per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 è ridotta del 50%; valgono inoltre le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui al DM 31/2018.

Art. 23 Cauzione definitiva

1. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, fatte salve le riduzioni previste al comma 7 e comma 8 del medesimo articolo.

In caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per l'amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;

c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla stazione appaltante;

f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la stazione appaltante è quello di Udine;

g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

5. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Art. 24 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Si applica quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare quanto indicato al comma 7.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal

proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a €. **1.500.000,00** per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante e fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il DM 31/2018.

Art. 25 Variazione dei lavori

1. Nessuna modifica, variazione può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente autorizzata dal RUP e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e delle procedure di cui all'art. 8 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018.

Il mancato rispetto del comma precedente comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, fermo che in nessun caso l'esecutore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Qualora, sia necessario introdurre in corso d'opera modifiche, variazioni, addizioni o diminuzioni al progetto in esecuzione, il direttore dell'esecuzione del contratto propone tali modifiche, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 sono ammesse modifiche non sostanziali, atte ad ottenere, da parte dell'amministrazione, una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, nel limite del 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. L'importo in aumento relativo a tali modifiche deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3. Ai sensi dell'art. 8 comma 8 del DM 49/2018 il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Si considerano "modifiche di dettaglio" quelle relative ad aspetti meramente esecutivi che comportino variazione in aumento o in diminuzione delle singole categorie omogenee di lavorazione, come individuate nella tabella all'art. 5 del presente Capitolato Speciale entro il 5% e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Inoltre, ai sensi del suddetto art. 106, comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, possono formare oggetto di proposta al direttore dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, durante il corso dei lavori le modifiche in diminuzione dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Le modifiche devono comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) 17, comma I, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'elaborato in cui vengono descritte e quantificate le modifiche al contratto è accompagnato da una perizia tecnica.

4. Non verranno riconosciuti compensi per lavori non previsti e non espressamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In riferimento a tutte le altre ipotesi di variazioni e addizioni in corso d'opera si applica la disciplina di dettaglio di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016 compreso quanto indicato al comma 12.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti.

Art. 26 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 106, co. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione del contratto e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati

Art. 27 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta. Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio) allegato al Disciplinare di gara. In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato al Disciplinare di gara, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

Art. 28 Subappalto

1. Il soggetto affidatario esegue in proprio la fornitura oggetto del contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del comma 2 e 4 lettera b) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

2. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto/subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 6.

3. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

5. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di delegazione al pagamento del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di natura retributiva e contributiva.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

7. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

15. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

17. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 29 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto

in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47 del presente Capitolato speciale i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscono lavori.

6. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 30 Pagamento dei subappaltatori

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento diretto al subappaltatore si configura quale delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice (parere ANAC AG 4/12 del 17/05/2012).

2. Ai sensi del comunicato del Presidente ANAC del 25.011.2020, i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante e sulla base di specifica clausola da inserire nel contratto di subappalto.

In tal caso entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

- a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di legge, qualora modificati rispetto al DURC precedente;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) alle limitazioni di cui all'articolo 50.

4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Art. 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato la fornitura oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.. Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016.

Art. 32 Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del DLgs. 50/2016. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 33 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38 del presente capitolato;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, del Codice dei contratti;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 34 Recesso

1. La stazione appaltante, per motivi di interesse pubblico, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture ed effettua la verifica la regolarità delle forniture.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

4. Il recesso del contratto da parte della Stazione Appaltante opera sempre al verificarsi delle condizioni all'art. 88, co. 4-*bis* e co. 4-*ter* (recesso dal contratto per comunicazione antimafia), all'art. 92 co. 3 e 4 (recesso dal contratto per informazione antimafia) e all'art. 95 (recesso se imprese in A.T.I.) del D.Lgs. 159/2011, secondo le modalità di legge.

Art. 35 Transazione

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale e previo specifico accordo fra le parti ex art. 1322 c.c., nei modi stabiliti dall'art. 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 36 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Conformemente all'articolo 12 del D.M. 49/2018, il direttore dell'esecuzione del contratto, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dell'esecuzione del contratto redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dell'esecuzione del contratto procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

5. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.

Art. 37 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art.102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ancora in vigore per effetto dell'articolo 216, comma 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo dell'opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione del contratto contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dell'esecuzione del contratto sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all'articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione sulla rata di saldo di cui all'articolo 103 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, di durata biennale.

Art. 38 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dell'esecuzione del contratto o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 39 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al presente Capitolato tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dell'esecuzione del contratto apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.

- La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
- La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, di locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui materiali strutturali, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dell'esecuzione del contratto e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- L'esecuzione di ogni prova di carico e di strappo dei fissaggi che sia ordinata dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.
- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, a scopo di sicurezza.
- La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
- La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata della penalità prevista dal presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali
- L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto.
- L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
- Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- La pulizia quotidiana del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
- Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dell'esecuzione del contratto, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dell'esecuzione del contratto e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Consentire l'uso anticipato delle strutture che venissero richiesti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che

sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera di sua proprietà.

- Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.
- Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
- Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dell'esecuzione del contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinato, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- Sarà cura dell'Impresa appaltatrice contattare tutti gli Enti gestori dei sottoservizi presenti nell'area interessata dal progetto, per concordare la presenza in cantiere di loro personale tecnico al fine di individuare con la massima precisione la localizzazione dei sottoservizi stessi. Tutte le spese sostenute per tali operazioni sono a carico dell'Impresa. Le indicazioni planimetriche fornite dagli elaborati progettuali si devono intendere indicative, ma non esaustive.
- Al termine dei lavori l'Impresa si impegna a fornire alla Stazione appaltante tutti i disegni As Built delle opere realizzate, nonché gli schemi degli impianti e le certificazioni di tutti i materiali impiegati. Tutta la documentazione dovrà essere fornita su supporto informatico (Autocad per i disegni, Word, Excel e Pdf per il resto della documentazione) e cartaceo.
- Al termine dei lavori, l'Impresa si impegna a ripristinare, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, la pavimentazione della piazza, che dovesse risultare danneggiata come conseguenza delle attività stesse di cantiere. Tali interventi di riparazione si devono intendere puntuali, come ad esempio fenomeni di cedimenti o fessurazioni.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 40 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempiere alla fornitura ed alla posa in opera, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura e della posa in opera e messa in esercizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura e della posa in opera e messa in esercizio.
4. L'appaltatore resta responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente, sia dei nastri di risalita nel loro complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.
5. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la costruzione e l'assemblaggio dei nastri di risalita e fino alla consegna dello stesso, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.
6. La stazione appaltante resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i veicoli e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario riconosce espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Art. 41 Gestione rifiuti, rumore, contaminazione del suolo e delle acque

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. L'appaltatore si impegna a non produrre rumori o vibrazioni inutili ed a minimizzare il rumore prodotto nello svolgimento delle attività affidate. L'appaltatore è tenuto a rispettare gli orari definiti nei regolamenti comunali applicabili e/o nell'autorizzazione in deroga. Ove possibile, l'appaltatore programmerà i lavori rumorosi generatori di vibrazioni in orari che minimizzino il disturbo causato ai cittadini nelle vicinanze del cantiere.

3. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo o delle acque superficiali o sotterranee. In particolare, dovrà tenere ogni contenitore di prodotti potenzialmente pericolosi per l'uomo o per l'ambiente (es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al coperto, su superfici impermeabilizzate. Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno quindi essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad impianti di depurazione adeguati. Eventuali serbatoi o contenitori di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti all'interno di bacini di contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti.

Art. 42 Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 43 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 44 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 45 Tracciabilità dei pagamenti

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 46 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi della normativa in vigore, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali (contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa (atto notarile), con spese per Iscrizione a repertorio, scritturazione, compilazione moduli fiscali, note, accessi anche ai pubblici uffici, indennità, diritti di protesto, adempimenti di rito, copie, autentiche, attività di volontaria, Giurisdizione, Onorari, imposte a carico dell'appaltatore);

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l' I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 47 Brevetti di invenzione

I requisiti tecnici e funzionali delle forniture da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 48 Garanzia Sui Beni Forniti

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a quella minima di legge per prodotti analoghi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo. Tale periodo potrà essere incrementato in sede di offerta tecnica.

Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti anche causati dalla posa, che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Civica Amministrazione incluso il diritto di chiamata.

Le ditte aggiudicatrici dovranno altresì garantire per almeno anni 5 dalla scadenza del contratto la fornitura di eventuali pezzi di ricambio. Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate. La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Art. 49 Controlli Sull'esecuzione

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario dei beni. La regolare esecuzione e accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione. Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite. Il RUP avvalendosi del DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità. Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica. Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini descritti. In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario. In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla sostituzione del bene o della prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato. Il bene rifiutato dovrà essere ritirato immediatamente dalla Ditta aggiudicataria a proprio rischio e spese; in difetto, il bene rimane nei locali di proprietà dell'Amministrazione a rischio, pericolo e spese della ditta aggiudicataria, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la sua conservazione e custodia. Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato.

Art. 50. Protocollo di legalità

L'appaltatore è obbligato, ad inizio lavori e comunque non oltre dieci giorni dai relativi affidamenti, a comunicare al Committente, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari nei termini di cui all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera/fornitura/servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti sensibili di cui all'Allegato (Allegato 1 lett. A) del protocollo di legalità) nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Costituisce causa di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, l'esito interdittivo dell'informativa antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/11, relativo all'appaltatore, al subappaltatore e al subcontraente. Qualora

l'interdittiva antimafia coinvolga il subappaltatore o il subcontraente e non l'appaltatore sarà risolto unicamente il contratto accessorio (subappalto/subcontratto) e non il contratto principale d'appalto.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/01 abbiano dato esito positivo il contratto di appalto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e nei subcontratti, la clausola secondo cui nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/01 abbiano dato esito positivo il contratto sarà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno; tale clausola si applicherà anche nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali, relative alla risoluzione di appalti, subappalti e subcontratti, sono affidate in custodia al Committente e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire. Al fine di assicurare la massima trasparenza e legalità alla procedura, si invita il concorrente ad indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici, ove già individuate.

L'appaltatore nominerà un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (allegato 1, lettera C al Protocollo di legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 159/11 e successive modifiche. Il termine cantiere designa anche il luogo o i luoghi di esecuzione del servizio. Il concorrente accetta tutti gli obblighi derivanti dal protocollo di legalità stipulato tra il Committente e la Prefettura competente per territorio.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; i contratti stipulati con i subappaltatori e con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera dovranno contenere tale obbligo. I vocaboli "lavori" e "opera" designano anche forniture e servizi. L'obbligo di cui sopra non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. L'aggiudicatario non potrà subappaltare o subaffidare a favore di soggetti già partecipanti alla gara, con riferimento alle "attività sensibili" descritte nel Protocollo di legalità. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice, del subappaltatore o del subcontraente, costituisce clausola di risoluzione espressa del contratto ovvero causa di revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto nei termini previsti dall'art 3 del Protocollo.

Art. 51 Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con la deliberazione della Giunta comunale ("Codice di comportamento dei dipendenti comunali") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 51 Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.